

La riforma della giustizia minorile italiana

Luigi Fadiga

Sommario: 1.Un cantiere infinito.-2.L'apertura del cantiere: la miniriforma degli anni 50.- 3. Gli anni Sessanta e Settanta.-4.Gli anni Ottanta.-5. Il progetto governativo (la Commissione Moro).-6. I tentativi degli anni Novanta.-7.Giusto processo e famiglia di fatto.-8.La commissione Conso e la Commissione Scoca.-9. Il governo Berlusconi e il progetto Castelli.-10.L'auto-riforma e le sue cause.-11. Il giudice educatore.-12. Il giudice promotore.-13.Il giudice minorile tra onnipotenza e indifferenza.-14.Il processo penale per i minorenni.-15.Torna il giudice educatore?.-16.Il giudice inesistente.-17.Il ddl 2284/S, più da vicino.-18.E adesso?

1. *Un cantiere infinito*

All'inizio dello scorso agosto 2017, quando gli italiani partivano per le vacanze, il Ministro della giustizia Andrea Orlando ha fatto sapere che dal ddl 2284/S, contenente la Delega al governo per l'efficienza del processo civile, tutta la parte relativa alla riforma dei tribunali per i minorenni sarà stralciata¹. Nessuna riforma dunque, né buona né cattiva, in questa Diciassettesima Legislatura ormai agli sgoccioli. Il cantiere infinito della riforma della giustizia minorile italiana si avvia così a celebrare i settant'anni dalla sua apertura senza che si possa ragionevolmente prevedere una data per festeggiarne, quale che sia, la chiusura. Per comprendere le ragioni di questa difficoltà, uno sguardo retrospettivo può essere utile.

Risalgono alla metà degli anni Cinquanta del Novecento i primi tentativi di riforma della normativa che nel 1934, in piena epoca fascista, aveva istituito anche nel nostro Paese il tribunale per i minorenni, già presente in molti Paesi europei dai primi anni del secolo² e, negli Stati Uniti d'America, addirittura dagli ultimi anni dell'Ottocento.

1 Commissione giustizia Senato, resoconto della seduta 1° agosto 2017: "Il senatore Lumia (PD) osserva che il Governo ha comunque appena comunicato di ritenere preferibile lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 2284, concernenti la riorganizzazione e le funzioni dei tribunali dei minorenni. Preannuncia, quindi, che il Gruppo del Partito Democratico appoggerà questo orientamento senza riserve, auspicando che l'esame del disegno di legge in questione possa essere concluso entro la fine della legislatura; cionondimeno non potrà essere trascurata la riforma dei tribunali dei minorenni che è opportuno sia esaminata attraverso un iter autonomo."

2 Va ricordato però che anche in Italia nei primissimi anni del Novecento, per iniziativa di Guardasigilli V.E. Orlando, fu redatto un organico progetto istitutivo del Giudice per i minorenni, che finì nel nulla per il sopraggiungere del primo conflitto mondiale.

Nel modello italiano delineato dal rdl 20 luglio 1934, n. 1404, si trattava di un organo giudiziario specializzato con triplice competenza: penale, civile, rieducativa, quest'ultima consistente nel potere di collocare in casa di rieducazione per un tempo indefinito i minorenni "traviati" di qualsiasi età. La specializzazione era ottenuta inserendo nel collegio giudicante, al posto di uno dei due giudici *a latere*, un privato cittadino benemerito dell'assistenza sociale, esperto nelle materie dell'età evolutiva. La competenza territoriale copriva l'intero distretto di corte d'appello, nel cui capoluogo il nuovo organo aveva sede.

Questo in grande sintesi il sistema creato dal Guardasigilli Alfredo Rocco col decreto legge del 1934 sopra citato, in gran parte ancora in vigore dopo ottantaquattro anni malgrado i numerosissimi tentativi di riforma che si sono succeduti dopo la fine del secondo conflitto mondiale.

2. *L'apertura del cantiere: la miniriforma degli anni 50*

Nella seconda metà degli anni Cinquanta, essendo Guardasigilli Aldo Moro, uno di quei tentativi ebbe successo e si concretizzò nella legge 25.6.1956 n. 888. Ne fu artefice Uberto Radaelli, magistrato milanese distaccato al Ministero della giustizia, uno dei padri fondatori del diritto minorile italiano. La legge nr. 888 non toccava l'aspetto ordinamentale se non marginalmente ma, introducendo nel procedimento rieducativo la misura della libertà assistita e dell'affidamento al servizio sociale, anticipava metodi di *probation* sino ad allora sconosciuti in Italia e affermava in grande anticipo sui tempi il diritto all'educazione dei soggetti in età evolutiva.

Con una legge immediatamente successiva (legge 27.12.1956 n. 1441), fu anche modificata la composizione del collegio giudicante, portato da tre a quattro componenti con l'aggiunta di un giudice onorario di sesso femminile. E' dunque la giustizia minorile (tribunale e sezione per i minorenni della corte d'appello) che ha avuto in sorte di accogliere le prime donne giudici.

L'innovazione determinò il raddoppio dei giudici onorari¹, e fu motivata secondo gli stereotipi dell'epoca². Ebbe conseguenze di rilievo, che come vedremo sono oggetto e causa di dibattito ancora oggi. Da allora il tribunale per i minorenni giudica in composizione mista paritetica: due componenti professionali (c.d. togati) e due componenti onorari, un uomo

1 Per un'ampia disamina del ruolo di questa figura, v. P. Serra, *Il giudice onorario minorile*, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 223.

2 Così si esprimeva la Relazione al ddl: "...la donna, per l'intuito di cui è dotata, per l'amore di cui è in modo speciale capace, per la forza di comprensione e di persuasione che è in grado di esercitare, può in molte circostanze conoscere e mettere in atto i mezzi più adatti per l'educazione di un minore ... in un collegio che giudica di fatti delittuosi dei minorenni ...è destinata a portare un contributo che l'uomo non è in grado di dare."

e una donna. Da allora sono proseguiti e sono in atto i tentativi di una riforma organica della giustizia minorile. Benché nessuno abbia avuto successo, una veloce panoramica può aiutare a comprendere le ragioni dello stallo attuale e soprattutto dei complessi effetti collaterali di una così lunga *vacatio*.

3. *Gli Anni Sessanta e Settanta*

Già nel 1960 una riforma più ampia della giustizia minorile fu tentata con un progetto del Guardasigilli Gonella, peraltro comprensivo del più ampio tema della riforma dell'ordinamento penitenziario degli adulti. Stralciata da quest'ultimo per timore che ne fosse ritardata, fu ripresentata in una successiva legislatura dallo stesso Gonella col ddl n. 284/1968 dal titolo "*Protezione dei minorenni, prevenzione e trattamento della delinquenza minorile*"¹. La proposta è di rilievo, perché afferma il carattere "protettivo" della giustizia per i minorenni: concetto all'epoca ancor estraneo al sistema italiano, benché presente negli altri paesi europei a noi vicini come la Francia².

Paradossalmente, sia pure con un ritardo di una decina d'anni, il nuovo ordinamento penitenziario degli adulti riuscì a vedere la luce. Non così invece il progetto sulla protezione dei minorenni, che decadde col finire della Legislatura e non fu più ripresentato.

Nella Sesta Legislatura, in occasione della prima delega legislativa per la riforma del codice di procedura penale (legge 3.4.1974 n. 108), fu istituita un'apposita Commissione di studio per i problemi minorili³, col compito di predisporre un disegno di legge delega in materia di intervento penale minorile. Nessuno dei due progetti riuscì a concretizzarsi. Tuttavia, essendo nel frattempo entrato in vigore il nuovo ordinamento penitenziario (legge 26.7.1975 n. 354, c.d. legge Gozzini) che, nell'art. 79, aveva esteso il suo ambito di applicazione anche nei confronti dei minorenni "*fino a quando non sarà provveduto con apposita legge*", la Commissione

1 Si può leggere in *Esperienze di rieducazione*, Anno XV, settembre-ottobre 1968, pp.68-114.

2 Così recitano gli artt. 375 e 376 deL Code civil: *Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur ... sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui même ou du ministère publique. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Le juge d'enfant est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.* Per un'acuta analisi dei problemi attuali della giustizia minorile in Francia, si veda A. Bruel, *Pratiques et évolutions de la justice des mineurs – Aperçus de clinique judiciaire*, Editions érès, Toulouse, 2015, pp. 325.

3 La commissione era presieduta da Giuseppe Altavista. Un ampio e documentato studio sui tentativi di riforma succedutisi all'epoca si può leggere in G. La Greca, *Una riforma per i minori*, in *Esperienze di Rieducazione*, 1983, n. 4, pp. 44-62.

elaborò delle apposite norme sull'ordinamento penitenziario minorile, destinate a por fine a quella anomala soluzione provvisoria. Anche questo progetto fu però lasciato cadere e non ebbe seguito: ed ancor oggi, quarantadue anni dopo, ai minorenni si applica "provvisoriamente" l'ordinamento penitenziario degli adulti malgrado i solenni e reiterati richiami della Corte costituzionale¹.

Un ulteriore e più organico tentativo di riforma avvenne nel corso della VII Legislatura, quando con DM 21.6.1978 fu nominata dal ministro guardasigilli Bonifacio una Commissione di studio presieduta da Uberto Radaelli, il promotore della legge 888/1956 sopra citata². Nella relazione conclusiva Radaelli sottolinea che il problema di fondo consiste nel rispondere *"con strumenti, poteri e procedure appositi al precetto dell'art. 31 cpv. della Costituzione che, nello stabilire che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, intende che siano 'favoriti gli istituti necessari a tale scopo'; precetto che non può essere applicato correttamente alla giustizia minorile, senza tenere costantemente presenti le peculiarità che caratterizzano e contraddistinguono inconfondibilmente l'età minore, detta età evolutiva, dalla maggiore età."*

Conseguentemente, la Commissione disegna un sistema di giustizia minorile in cui è fortemente sottolineato il concetto di protezione giudiziaria, vale a dire una giustizia che intervenga con provvedimenti a protezione del minore quando gli interventi di assistenza sociale si rivelino insufficienti, ed egli versi in situazione di pericolo per le condizioni in cui si attua la sua educazione o per la condotta cui egli è dedito. Si ipotizza così un tribunale per i minorenni composto da un giudice professionale e due giudici onorari, il primo dotato di "attitudine, equilibrio e sensibilità specifica nonché di conoscenze in materia", e i secondi "impegnati in attività – pubblica o privata – di protezione sociale".

Altro rilevante elemento di novità è l'istituzione di una nuova forma di tutela-curatela, integrativa ma non sostitutiva della potestà genitoriale, esercitata da persone idonee selezionate e sostenute da un apposito Ufficio comunale di pubblica tutela.

La competenza civile del nuovo tribunale per i minorenni doveva comprendere, secondo la Commissione, anche i procedimenti di separazione e divorzio in caso di presenza di figli minori. Infine, il progetto prevedeva una distribuzione capillare dei tribunali per i minorenni, con circoscrizioni territoriali rapportate alle unità sociosanitarie locali e comprendenti una popolazione non inferiore a 300.000 e non superiore a 500.000 abitanti.

Le innovative proposte della Commissione Radaelli non piacquero

1 Per tutte, Corte cost. 16 marzo 1992, n. 125

2 Le relazioni sui lavori della Commissione si leggono in G. La Greca, *op. cit.*, pp. 63-88.

però a livello politico, e non ebbero alcun seguito né furono più tradotte in un articolato.

4. *Gli Anni Ottanta*

Negli Anni Ottanta, durante la IX Legislatura, vedono la luce in un breve arco di tempo ben cinque progetti di riforma: quattro di iniziativa parlamentare ed uno di iniziativa del Governo, essendo Guardasigilli l'on.le Mino Martinazzoli¹. Per l'importanza di quei testi, che rappresentano lo sforzo maggiore posto in essere nell'Italia repubblicana per dare una risposta organica al rapporto minorenni-giustizia, conviene esaminarli un po' più da vicino.

4.1. Il progetto Gozzini (Indipendenti di sinistra).

Il ddl 24/S, del 19.7.1983, intitolato “*Ordinamento e competenze degli uffici giudiziari e della magistratura per i minorenni*”, ha come primo firmatario il senatore Mario Gozzini, padre della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975. Prevede il mantenimento degli uffici minorili esistenti, individuando le “maggiori incongruenze” del sistema in cinque punti, tuttora attuali ed insoluti: 1) la molteplicità e l'eterogeneità degli organi giudiziari investiti di competenze riguardanti i minori; 2) la cattiva distribuzione territoriale di tali uffici (eccessivo accentramento del tribunale per i minorenni; eccessiva “disseminazione” del giudice tutelare); 3) l'insufficiente specializzazione del giudice, sia togato che onorario; 4) la mancanza di un raccordo fra giurisdizione minorile e sistema dei servizi; 5) la mancanza di un organo specializzato di rappresentanza processuale e sostanziale del minore.

4.2. Il progetto Ricci (P.C.I.).

Il ddl 960/S del 3.10.1984, noto come progetto Ricci, recante “*Nuove norme per la giustizia minorile*”, è fortemente innovativo sul piano ordinamentale, e si caratterizza per lo sforzo di avvicinare la giustizia minorile al cittadino.

Esso prevede un sistema articolato su quattro livelli: il giudice per i minorenni; il tribunale per i minorenni; la procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni, e la sezione della corte d'appello per i minorenni. Il giudice per i minorenni, a composizione monocratica o collegiale a seconda delle materie, ha competenza territoriale rapportata al comune o a frazioni o multipli di esso, con un rapporto non superiore a un giudice ogni 400.000 abitanti. Ha sede presso il tribunale per i minorenni nei capoluoghi di regione, e presso il tribunale ordinario negli altri casi. Si

¹ I testi dei ddl con le relative relazioni sono pubblicati in A. Germanò (a cura di), *La riforma della giustizia minorile in Italia. Atti del Convegno, Firenze, 9-11 maggio 1986*, Quaderni dell'Associazione Italiana Giudici Minorili, UNICOPLI, Milano, 1986.

avvale della collaborazione di giudici onorari, ai quali può delegare l'istruzione di procedimenti nonché la decisione nei procedimenti civili di competenza monocratica, e con essi compone il collegio nei casi di competenza collegiale. Ha inoltre una speciale competenza in materia di affidamento di figli in occasione di separazione e divorzio, essendo improcedibile la relativa domanda davanti al tribunale ordinario se non risulta precedentemente o contestualmente a lui proposto il relativo ricorso per la separata decisione sull'affidamento.

Con l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, il giudice per i minorenni può disporre misure di protezione nell'esclusivo interesse del minore, "per consentirgli un più adeguato ed ordinato sviluppo della personalità", affidandone l'esecuzione ai servizi dell'ente locale. Può nominare un curatore speciale per la protezione degli interessi materiali e morali del minore nei confronti dei genitori o nei confronti dei servizi o delle persone che lo hanno in affidamento.

In materia penale il giudice per i minorenni è competente per i reati di minore gravità (per tutti gli altri la competenza è del tribunale per i minorenni). E' previsto uno speciale procedimento sommario la cui udienza deve tenersi entro sessanta giorni da quello in cui il giudice ha avuto notizia del reato. Il giudice può irrogare pene pecuniarie e sanzioni sostitutive, e può applicare un nuovo istituto, l'ammonizione, che sostituisce il perdono giudiziale.

4.3. Il progetto Marinucci (P.S.I.).

Il progetto Marinucci (ddl 1589/S del 29.11.1985, "*Ordinamento e competenze delle sezioni specializzate per i minorenni e la famiglia*") si differenzia nettamente dagli altri perché prevede (come lascia intendere sin dal titolo) la soppressione del tribunale per i minorenni come organo di giustizia separato dai tribunali ordinari. Il progetto si pone in posizione fortemente critica verso quella che chiama "l'ideologia del giudice minorile quale promotore e difensore dei diritti del minore". Questa "evoluzione storica" dei tribunali per i minorenni, secondo la presentatrice, avrebbe infatti portato a conseguenze negative, vale a dire "ad un progressivo allontanamento della figura del giudice minorile da quella degli altri giudici", ad un suo "isolamento culturale e professionale", e spesso "alla sua immedesimazione in funzioni tipicamente amministrative ed assistenziali".

La tesi di fondo del progetto Marinucci è stata raccolta e rilanciata con grande vigore nell'ultimo decennio e costituisce attualmente la base del ddl governativo già approvato alla Camera e pendente al Senato (2284/S), di cui il ministro Orlando ha comunicato lo stralcio come detto all'inizio.

4.4. Il progetto Martini (D.C.)

Il ddl 1673/S, primo firmatario l'on. Maria Eletta Martini, fu presentato il 5.2.1986 con l'intitolazione "*Tribunale per i minorenni e per la famiglia*". Secondo la relazione, esso mira a "razionalizzare un sistema di interventi giudiziari ... dispersi o confliggenti" e ad assicurare la necessaria specializzazione dei giudici".

A tal fine propone l'istituzione di un tribunale per i minorenni e per la famiglia con competenza territoriale provinciale, composto da giudici professionali e da giudici onorari. La competenza civile viene estesa alla materia matrimoniale (separazione, divorzio, nullità); quella penale ai delitti contro la famiglia e contro la moralità pubblica e il buon costume nonché ad altri fatti lesivi commessi da maggiorenni in danno dei minori e della famiglia. Il collegio giudicante è composto da tre membri, di cui due professionali ed uno onorario. Il giudice tutelare viene assorbito nel nuovo organo.

Il tribunale ha sede nel capoluogo della provincia, ma per disposizione del suo presidente e per motivi di opportunità può tenere udienza in qualunque altra località compresa nel territorio della sua circoscrizione. E' previsto un procedimento ufficioso con larghissimi poteri di indagine nella materia della potestà genitoriale "nonché nei casi in cui comunque si verifichi una situazione pregiudizievole per lo sviluppo della personalità e per l'attuazione dei diritti di un minore o di un incapace".

5. *Il progetto governativo (la Commissione Moro)*

Un'apposita commissione presieduta da Alfredo Carlo Moro, nominata dal Guardasigilli dell'epoca on. Martinazzoli, elaborò il testo del ddl 1742/S, presentato al Senato il 24 marzo 1986 col titolo *Riforma del sistema di giustizia minorile*. Composto di un centinaio di articoli, intendeva disegnare un nuovo ed organico sistema complessivo. Esso toccava quindi aspetti ordinamentali, processuali e sostanziali, e prevedeva l'istituzione di quattro uffici giudiziari minorili: il tribunale per i minorenni su base provinciale, affiancato dalla relativa procura per i minorenni, e la "corte per i minorenni" su base regionale, affiancata dalla procura generale per i minorenni. Per le città di Roma, Milano, Torino e Napoli era prevista l'istituzione di più tribunali in ragione di uno ogni milione di abitanti. L'ufficio del giudice tutelare era soppresso e le sue funzioni attribuite ad uno dei giudici del tribunale per i minorenni designato in via tabellare.

La composizione degli uffici giudicanti era mista, il collegio giudicante era di quattro giudici (due togati e due onorari) sia in primo

grado che in appello. La destinazione dei giudici professionali agli uffici minorili era deliberata dal CSM con esclusivo riferimento alla loro specializzazione nel campo delle problematiche minorili e alla loro partecipazione a corsi di formazione residenziali con appositi tirocini. Appositi corsi di formazione erano previsti per i giudici onorari, denominati giudici esperti.

La competenza in materia civile riguardava “tutti i procedimenti che coinvolgono questioni attinenti alla tutela e alla protezione della persona del minore, ivi compresi quelli in materia di famiglia e di stato”; tutti i procedimenti relativi agli atti di stato civile relativi ai minori; tutti i procedimenti di separazione divorzio e nullità del matrimonio in presenza di figli minorenni.

In materia di potestà veniva mantenuto il procedimento dell’art. 336 cod. civile, con attribuzione in via generale al tribunale di larghissimi poteri ufficiosi. In tutti i procedimenti civili era stabilito l’obbligo del giudice di sentire il minore ultraquattordicenne e anche di età inferiore se opportuno. In presenza delle condizioni di legge, era prevista la nomina di un gratuito patrocinatore per le parti private, ivi compreso il minore qualora le circostanze rendessero opportuna una sua autonoma difesa. La nomina del curatore speciale del minore era prevista anche in caso di conflitto di interessi non patrimoniali con i genitori.

Il progetto prevedeva inoltre l’istituzione in ogni capoluogo di provincia dell’ufficio di pubblico tutore, costituito da una o più persone nominate dal consiglio regionale, incaricato di reperire preparare e sostenere i volontari disposti ad assumere le funzioni di tutore, curatore o assistente alla persona del minore, funzione quest’ultima di sostegno e controllo dei genitori e del minore in caso di carenze del processo educativo. All’ufficio di pubblico tutore era inoltre attribuita legittimazione processuale attiva davanti al tribunale per i minorenni e davanti ai giudici ordinari ed amministrativi a tutela dei diritti del minore, ivi compresi gli interessi collettivi riguardanti l’infanzia e l’adolescenza. Il pubblico tutore era pertanto legittimato a chiedere al tribunale per i minorenni una pronuncia che dichiarasse gravemente pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico del minore un provvedimento o un comportamento dei servizi locali o della p.A., che erano di conseguenza tenuti a” riesaminare la situazione e ad adottare più idonei provvedimenti”.

Larga attenzione era dedicata dal progetto alla competenza penale del tribunale per i minorenni. Infine, il progetto non trascurava la competenza amministrativa disciplinata dagli art. 25 e seguenti del RDL 1934 n. 1404. A tal proposito prevede che il tribunale, quando la condotta del minore “evidenzia gravi difficoltà nel processo di socializzazione” possa iniziare un procedimento a sua protezione su richiesta del pubblico

ministero, dei genitori o parenti, nonché “delle agenzie di socializzazione o di altre autorità”. A seguito del procedimento, nel quale devono essere sentiti i genitori, il minore ed i servizi, il tribunale può impartire prescrizioni; richiedere l'intervento degli enti locali dei servizi sociosanitari e degli organi scolastici perché “forniscano sussidi e sostegno”; affidare il minore al servizio sociale locale; disporre “tutte le altre misure opportune” ivi compreso l'allontanamento del minore e nei casi più gravi il suo inserimento in comunità educativa protetta.

6. *I tentativi degli Anni Novanta*

A ben vedere, nei cinque progetti sopra menzionati le differenze sono inferiori agli elementi comuni. Tutti infatti si caratterizzano per il mantenimento delle competenze penali e civili in capo allo stesso giudice; tutti prevedono un giudice a composizione mista togata ed onoraria; tutti prevedono ambiti di competenza territoriale più decentrati di quello distrettuale ma più accentrati di quello circondariale; tutti vogliono un giudice veramente specializzato e prevedono meccanismi che ne garantiscano la formazione e la specializzazione; tutti mostrano grande sfiducia nelle sezioni per i minorenni della corte d'appello, nel giudice tutelare e nel pubblico ministero minorile, pur proponendo rimedi diversi per porre riparo alla mancanza di specializzazione e di formazione di tali organi. Tutti infine, salvo il progetto Martini, prevedono sia pure con denominazioni diverse l'istituzione di un organismo pubblico che promuova e difenda l'interesse del minore. Questo obiettivo sarà raggiunto solo molti anni dopo attraverso le legislazioni regionali dapprima, e infine con la legge 12 luglio 2011 n. 112 istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Anche il progetto Marinucci, che pur dichiara di voler rompere con la tradizione e sopprimere il tribunale per i minorenni per contrastarne la “ideologia”, conserva i giudici onorari e addirittura prevede una composizione collegiale dando a questi ultimi la maggioranza.

Durante le successive legislature X, XI, XII e XIII numerosi progetti di riforma vengono presentati alle Camere. Alcuni ripropongono (talora col nome di un nuovo firmatario) i disegni di legge citati sopra e già presentati senza successo. Altri invece affrontano il tema della giustizia minorile in maniera più organica, non limitandosi ai soli aspetti ordinamentali ma allargandosi a temi più ampi. Così fa la proposta Fronza Crepez nella XI Legislatura (nr. 2654/C, Norme per la tutela dei minori), che ambisce ad essere un vero statuto dei diritti del minore, ma che non ha miglior fortuna delle altre proposte benché ripresentata nella XII dal deputato Sbarbati (n. 1903/C) e di nuovo, dallo stesso presentatore, nella XIII (nr. 671/C).

Va tuttavia segnalata, proprio a partire da quella Legislatura, una significativa crescita dei progetti miranti a sopprimere il tribunale per i minorenni e ad accorpate presso apposite sezioni del tribunale ordinario la materia minorile e familiare, secondo la vecchia idea del progetto Marinucci. Così, accanto ai progetti che propongono un autonomo tribunale per i minorenni e per la famiglia (Sbarbati; Jervolino, Delfino), vanno ricordati il ddl Magliocchetti (966/S), la pdl Sanza (4269/C), e la pdl Casinelli (3041/C), che mirano alla costituzione di sezioni specializzate del tribunale ordinario, pur continuando a prevedere tutta una composizione mista (ma a maggioranza laica e non più onoraria), funzioni esclusive e competenza penale anche per i reati contro la famiglia.

E' interessante notare a questo proposito che i parlamentari presentatori di questi tre progetti appartengono a schieramenti politici della maggioranza e dell'opposizione (Magliocchetti: Alleanza Nazionale; Sanza: Gruppo misto; Casinelli: Ulivo). Vi è dunque una trasversalità che può essere sintomatica di condivisione dei principi di fondo o di percezione degli stessi problemi concreti. Ciò ha fatto parlare di un partito degli avvocati: ma va detto che la spiegazione sarebbe insufficiente, e che molte delle associazioni professionali di avvocati minorili e di famiglia non erano a favore di quei progetti.

7. *Giusto processo e famiglia di fatto*

Il fenomeno sopra descritto merita una riflessione più attenta. Nella seconda metà degli anni Novanta intervengono infatti due fattori capaci di incidere profondamente su quella cultura minorile di cui si erano tradizionalmente nutriti i tribunali per i minorenni e i non molti avvocati di buona volontà che allora li frequentavano. Si tratta della modifica dell'art. 111 della Costituzione sul giusto processo e del diffondersi della famiglia di fatto. A livello di giustizia minorile, i due fenomeni interagiscono potentemente fra loro, quasi che l'uno abbia fatto da catalizzatore all'altro. A partire da quel momento, si affaccia nelle aule dei tribunali per i minorenni una nuova categoria di utenti. Si tratta di coppie non coniugate di livello sociale medio o medio-alto, che hanno cessato la convivenza e che litigano per l'affidamento del figlio naturale. Sino a che la famiglia legittima è stata la figura giuridica assolutamente predominante in quelle fasce, questi problemi toccavano il tribunale per i minorenni in maniera del tutto residuale. La frattura del nucleo familiare, le sue conseguenze economiche e quelle sull'affidamento dei figli sono sempre state di competenza dei tribunali ordinari, nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio. Ma col diffondersi delle unioni non coniugali anche il vecchio tribunale per i minorenni, competente in materia di figli naturali, viene direttamente coinvolto in questa materia dove agiscono

attori per lui inconsueti, non appartenenti a fasce marginali, portatori di interessi economici consistenti e talora rilevanti, ignoti al sistema dei servizi socio assistenziali, sempre assistiti da difensori agguerriti, abituati al rito civile contenzioso ordinario ed estranei alla cultura e al diritto minorile.

8. *La Commissione Conso e la Commissione Scoca*

Fra la X e la XIII Legislatura si devono registrare a livello governativo due tentativi di predisporre un testo di riforma, entrambi rimasti senza successo.

Il primo è quello del guardasigilli Conso che, nel corso della XII Legislatura, con decreto 2.3.1994 nominò una Commissione per lo Studio dei problemi ordinamentali della giustizia minorile. Erano infatti in corso a quell'epoca i lavori della Commissione Gallo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, e si avvertiva il bisogno di studiare la possibilità di una parallela riforma dei vecchi tribunali minorili. La Commissione riuscì a consegnare puntualmente al ministro una relazione¹ contenente due diverse proposte, una di maggioranza ed una di minoranza, segnalando l'esigenza di una scelta che poteva avvenire solo a livello politico.

L'ipotesi di maggioranza prevedeva l'istituzione in ogni capoluogo di provincia di un apposito organo giudiziario specializzato denominato *tribunale per i minorenni e per la famiglia* oppure *tribunale per gli affari di famiglia*, dove riunire tutte le competenze penali e civili del tribunale per i minorenni e quelle del tribunale ordinario in materia di separazione e divorzio. L'ipotesi di minoranza prevedeva l'istituzione presso ogni tribunale ordinario di una *sezione specializzata per gli affari di famiglia* (oppure *sezione per il diritto di famiglia e delle persone*), competente per separazione, divorzio, e per tutte le altre questioni di diritto di famiglia e delle persone di competenza del tribunale ordinario. La prosecuzione dei lavori richiedeva una scelta preliminare del ministro fra queste due opzioni, ma il nuovo guardasigilli Alfredo Biondi, succeduto a Giovanni Conso, non ritenne di compierla e la Commissione non fu più riconvocata.

Un altro tentativo venne fatto con la Commissione di studio per la revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di diritto di famiglia e dei minori, presieduta dal sottosegretario alla giustizia Mareta Scoca (vicepresidente Alfio Finocchiaro), e nominata con DM 2.10.1999 essendo guardasigilli Oliviero Diliberto. La Commissione riuscì a formulare un articolato, dove si prevedeva la soppressione dei tribunali per i minorenni e l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali delle città sedi di corte d'appello o di sezione di

¹ La relazione si può leggere in *MinoriGiustizia*, 1995, n. 1, pp. 103-120.

corte d'appello. Subentrato nel frattempo alla Giustizia il ministro Piero Fassino, il progetto della Commissione Scoca fu accantonato e la Commissione non fu più riconvocata.

9. *Il governo Berlusconi e il progetto Castelli*

Nella XIV Legislatura, il 14 marzo 2002, il governo presentò alla Camera il ddl 2517/C, recante *Misure urgenti e delega al governo in materia di diritto di famiglia e dei minori*, firmato come proponente dal ministro della giustizia ingegner Roberto Castelli. Nella relazione all'articolato venivano esplicitati due obiettivi: l'attribuzione ad un unico organo giudiziario della cognizione su "tutte le tematiche inerenti la famiglia ed i minori", e l'introduzione di "significative modifiche" agli aspetti processuali "anche al fine di meglio tutelare i diritti dei soggetti coinvolti".

Si prevedeva a tal fine la soppressione del tribunale per i minorenni e l'istituzione di "sezioni specializzate presso i tribunali e le corti di appello" a composizione esclusivamente togata, senza esclusività di funzioni, senza particolari requisiti di formazione, lasciando ai tribunali per i minorenni competenza nella sola materia penale con partecipazione minoritaria dei giudici onorari nei collegi giudicanti. Si attribuiva nuovamente competenza in materia civile agli uffici di servizio sociale minorile dell'Amministrazione della giustizia, considerati "ausiliari" delle sezioni specializzate. Erano altresì previste nuove norme di rito in materia di separazione coniugale, mentre nulla si diceva a proposito del procedimento *de potestate* malgrado i molteplici rinvii già intervenuti relativamente all'entrata in vigore della parte processuale della legge 2001 n. 149 sull'adozione e l'affidamento.

Il 5 novembre 2003, con un voto a sorpresa, la Camera deliberò di accogliere la pregiudiziale di costituzionalità e il progetto cadde nel nulla.

10. *L'auto-riforma e le sue cause*

Il ribollire di idee e di proposte che emerge dalla elencazione soprastante dimostra la vivacità del dibattito e, in pari tempo, l'incapacità della politica di trovare una mediazione o una soluzione concreta. Si può forse affermare che quello stato di cose testimoniava e testimonia ancora una frattura generazionale crescente, e la difficoltà della generazione adulta di rapportarsi in modo univoco alle giovani generazioni dando loro un codice di condotta condiviso.

In tale stato di cose e malgrado la mancanza di una riforma organica della legge del 1934 che continuava e continua ancor oggi ad essere il telaio su cui i giudici devono tessere l'attività quotidiana, importanti fattori esterni si sono ripercossi sul sistema della giustizia minorile

italiana. Di alcuni intervenuti alla metà degli anni Novanta si è già detto. Ma emerge lungo tutto l'arco dell'infinito cantiere un'insopprimibile evoluzione fattuale, che ha il pregio di non far perdere del tutto l'aggancio giudice-società¹ ma ha il difetto di creare usi e costumi localistici che sarà poi difficile superare o uniformare. Insomma, in quella che Moro ha chiamato l'atonia del legislatore, il sistema si è dovuto auto-costruire e autogestire. L'Italia del 1950 non è l'Italia del 1980, e tanto meno quella del 2017. Ma è più facile abrogare una legge che eliminare o modificare un uso radicato nel tempo, e quanto accade oggi lo dimostra.

I principali fattori di trasformazione sono di carattere normativo e di carattere socioculturale. Fra i fattori normativi vanno citati le leggi sul divorzio e sul diritto di famiglia (1970, 1975); le leggi sull'adozione legittimante e sull'adozione internazionale (1967, 1983, 1998); le disposizioni sul processo penale minorile (1988), la riforma della adozione (2001) e della filiazione (2012, 2013). Tra i fattori di carattere socioculturale vanno presi in considerazione la contestazione giovanile; l'ingresso della donna nel mercato del lavoro; il mutamento dei modelli familiari; la privatizzazione dei rapporti di coppia; il ruolo delle politiche familiari.

Nessuna di quelle importanti riforme e nessuno di quei fenomeni sociali tocca direttamente gli aspetti ordinamentali del tribunale per i minorenni, che tuttavia è spinto o costretto a modificare il suo stesso volto in un percorso di cui è possibile scorgere le tappe principali.

11. *Il giudice educatore*

La posizione di partenza, come si è detto, è quella del *giudice controllore* fissata dal regio decreto del Guardasigilli Alfredo Rocco, nella quale la competenza penale del tribunale per i minorenni è quella maggiormente utilizzata dai giudici. E' la fase dell'ideologia punitiva dei minori devianti. Il Radaelli riesce a scalfirla con la riforma del 1956 di sopra si è detto². Nasce così la fase del *giudice educatore*, dove le energie dei tribunali minorili sono convogliate non sulla competenza penale e i suoi contenuti punitivi, ma sulla competenza amministrativa disciplinata dagli art. 25 e segg. rdl 1934 n.1404 e sul suo possibile utilizzo a fini educativi attraverso la misura della libertà assistita con l'affidamento al servizio sociale. Fa la sua apparizione in quegli anni la figura dell'assistente sociale del ministero della giustizia, che interagisce col giudice minorile, e anticipa interventi di *probation* che solo molti anni dopo troveranno applicazione anche in campo penale.

1 Di opposto parere Natalia Ginzburg nel suo pamphlet *Serena Cruz o la vera giustizia*, Einaudi, 1990, dove tratta di un caso di adozione internazionale che a quell'epoca fece grande scalpore.

2 La Greca, *op. cit.*

La riforma del Radaelli non riesce però a superare le sfide della contestazione giovanile. C'è in quegli anni una vera fuga dall'educativo, e purtroppo non viene colta l'opportunità offerta a regioni ed enti locali dal trasferimento della competenza per gli interventi non penali (dpr 1977 n. 616), poiché le amministrazioni locali sono incapaci di assumere compiti così impegnativi. Così, verso la fine degli Anni Settanta, il giudice educatore, dopo una lunga decennale agonia, tramonta.

12. *Il giudice promotore*

Il fallimento dell'ideologia rieducativa offre facili argomenti a coloro che di tribunale per i minorenni non vogliono più sentir parlare. Il ddl Marinucci è di quegli anni. Tuttavia, quel fallimento apre la strada alla stagione più significativa della giustizia minorile italiana, che si può definire quella del *giudice promotore*¹. Essa trova origine dalla metà degli Anni Sessanta nella normativa sull'adozione legittimante (l. 1967/431), e ulteriore alimento in quella degli Anni Ottanta (l. 1983 n. 184; l. 31.12.1998 n. 476), comprensiva dell'affidamento familiare e dell'adozione internazionale. L'emergere della categoria dei diritti del minore per effetto della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 che l'Italia ratifica nel 1991, offre ai sostenitori del giudice promotore una valida cornice giuridica.

Questa fase dura fino all'inizio degli Anni Duemila, e si caratterizza per una serie di fattori. Principalmente, l'autonomia del tribunale per i minorenni dal tribunale ordinario (introdotta nel 1971); i poteri d'impulso attribuiti al TM e al suo presidente; la figura del giudice delegato all'adottabilità, magistrato professionale specializzato e monocratico; il collegamento diretto del tribunale con i servizi sociali del territorio; la messa in ombra di figure come il pubblico ministero minorile ed il giudice tutelare, peraltro sino ad allora ben poco presenti sulla scena.

13. *Il giudice minorile tra onnipotenza e indifferenza*

Forti sono le critiche a questo modello di giustizia minorile che, sviluppatosi anche in supplenza di politiche familiari adeguate, secondo i suoi critici più severi ha trasformato il tribunale minorile in un *giudice onnipotente*. Un argomento è la confusione di ruoli fra giudice promotore ed operatore sociale. Ma soprattutto si teme l'ingerenza del giudice nella famiglia, considerata una pericolosa intrusione nella famosa isola di jemoliana memoria. Quel timore però non era conseguenza dell'attuale privatizzazione della vita di coppia, in quei tempi ancora di là da venire,

¹ Sul tema e sulla cultura minorile in genere, si veda: L. Fadiga (a cura di), *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, Scritti di Alfredo Carlo Moro scelti e annotati*, Franco Angeli, Milano, 2006, pp.318.

ma era effetto della perdurante cultura della *patria potestas*, dura a morire.

Più ancora però di queste critiche (le quali ignoravano che più del 90% delle violenze sui bambini si verificano in famiglia¹), il giudice promotore è posto sotto attacco dalla classe forense, che lo accusa di non rispettare il principio della terzietà del giudice. L'accusa non è infondata, e c'è da chiedersi perché il problema non sia emerso in precedenza. In realtà e fino a quegli anni, la presenza dell'avvocato nei procedimenti civili minorili non era frequente. La difesa tecnica civile ha fatto la sua comparsa col difensore di fiducia dei genitori nei procedimenti di controllo della potestà, che a sua volta è fenomeno coevo all'aumentato benessere e al mutamento dei modelli familiari.

All'impegno per il contrasto al maltrattamento e all'abbandono e per l'affermazione dei diritti dell'infanzia proprio del giudice promotore, si contrappone un atteggiamento rassegnato di quello stesso giudice verso i problemi dell'adolescenza disadattata e deviante, nei cui confronti sembra quasi che accanto al giudice promotore vi sia anche un *giudice indifferente*. Non è difficile spiegarne le ragioni. Caduto il progetto Gonella del 1968; finiti nel nulla la prima delega per la riforma del processo penale e i lavori della commissione Radaelli; chiusa del tutto l'esperienza rieducativa con il passaggio delle competenze alle Regioni (dpr 24 luglio 1977 n.616), restava per i ragazzi autori di reato solo il carcere se avevano compiuto i quattordici anni, oppure il nulla se quell'età non l'avevano ancora raggiunta².

14. Il processo penale per i minorenni

Di fronte all'evidente impossibilità di interessare le forze politiche e il legislatore a questi problemi ed essendo Guardasigilli l'on. Rognoni, parve bene agganciarsi al secondo progetto di riforma del processo penale che in quegli anni prendeva l'avvio. Fu una mossa abile, poiché il rito accusatorio a cui la riforma era finalizzata non era applicabile ai minori di età senza adattamenti, e non era possibile mantenere in vita soltanto per i minori il vecchio rito inquisitorio. L'aggancio permise così di ritagliare nella legge delega 16/2/1987 n. 81 uno spazio (l'art .3) in cui indicare specifici criteri di adattamento, e successivamente di elaborare le modificazioni e integrazioni imposte dalle particolari condizioni dei soggetti in età evolutiva in un corpo normativo autonomo: il dpr 22 settembre 1988 n. 448, "Disposizioni sul processo penale a carico di

¹ Si vedano i dati della *Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia*, Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, Roma, 2015. Si veda anche: Mariagnese Cheli ed altri (a cura di), *Maltrattamento all'infanzia, Un modello integrato di intervento per i servizi sociali*, Maggioli Editore, Rimini, 2012, pp. 232.

² E' significativo che nel 1980 il 35,4% dei 20.676 minorenni denunciati all'Autorità giudiziaria fece l'esperienza del carcere preventivo, contro il 15,8% dei maggiorenni denunciati nello stesso periodo

imputatati minorenni”¹.

Pur trattandosi di riforma processuale, fu possibile introdurre alcune innovazioni di carattere sostanziale e ordinamentale. Tra queste, l’udienza preliminare minorile con le nuove figure del g.i.p. monocratico e del g.u.p. collegiale a maggioranza onoraria (un togato e due onorari); tra quelle, il proscioglimento per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova. Se non si erano potute spalancare le porte, si era almeno riusciti ad aprire uno spiraglio verso quella giustizia riparativa che oggi è un traguardo meno lontano.

15. Torna il giudice educatore ?

Il processo penale per i minorenni ha avuto sul sistema della giustizia minorile ripercussioni di segno opposto, frutto di certe ambiguità di fondo del legislatore che ha cercato di evitare le scelte più divisive, e non sempre c’è riuscito. Per certi aspetti ha mantenuto in capo al giudice una funzione protettiva ed educativa (cfr. artt. 1, 4, 9, 19 co.2 e 32 co.4 c.p.p.m.) propria del modello italiano di giudice minorile. Per altri versi ha fatto la scelta opposta, favorendo in ogni modo la rapida uscita del minore dal circuito penale (cfr. artt. 27, 32 co. 1 c.p.p.m.). Ciò ha dato spazio a critiche contrapposte. C’è stato chi ha parlato con preoccupazione di un processo penale assistenziale, e chi invece, con una certa euforia, di un processo penale educativo.

L’ambiguità di fondo certamente esiste, ma era evitabile solo a condizione di una riforma globale del sistema di giustizia minorile, che era fuori dagli obiettivi e dalle possibilità della riforma del processo. Il legislatore ha preferito rischiare e lasciare al giudice il compito di trovare l’equilibrio fra i due modelli nel caso concreto, confidando nella unicità della funzione giudiziaria minorile evocata espressamente dalle Disposizioni di attuazione (cfr. art 2 del d. lgs 28 luglio 1989 n. 272).

Purtroppo ciò non è sempre avvenuto. Il processo penale minorile, tra il premere dell’arretrato e il logorio della quotidianità, ha avuto sprazzi luminosi di coraggiose sperimentazioni ma sta disegnando anche una pericolosa linea di frattura tra giudice minorile penale e giudice minorile civile. Ciò contrasta col modello del giudice minorile *in utroque* proprio del nostro sistema, un giudice consapevole di esercitare una specifica funzione giudiziaria dove la tradizionale separazione penale /civile perde gran parte del suo significato a vantaggio di un sapere e di un saper fare trasversale, il cui comune denominatore ha un evidente sapore protettivo e pedagogico.

¹ Per una approfondita descrizione si veda: F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè editore, Milano, 1989, pp. 567.

16. *Il giudice inesistente*

In questa linea di frattura hanno cercato di incunearsi i due ultimi progetti governativi di riforma: il progetto Castelli e l'attuale progetto Orlando. Del primo e del suo fallimento si è già detto sopra. Del secondo è venuto il momento di parlare.

Si tratta in origine del progetto di iniziativa governativa nr. 2953/C presentato alla Camera nella corrente Legislatura l'11 marzo 2015, con il titolo molto generico di "Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile". Obiettivi dichiarati nella Relazione : rendere celere e comprensibile il processo civile di cognizione; sopprimere il tribunale per i minorenni e istituire la sezione specializzata per la famiglia i minori e la persona; intervenire sulle criticità della disciplina delle impugnazioni.

La Camera ha approvato il disegno di legge il 10 marzo 2016 con modifiche che prevedono nell'art. 1 due deleghe specifiche e mirate: la disciplina del tribunale delle imprese; l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona. A questo proposito l'art. 1 comma 1 prevede di "istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello ... le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona la famiglia e i minori (lett. b, n. 1), e di "sopprimere il tribunale per i minorenni e l'<annesso> ufficio del pubblico ministero" (lett. b, n.2).

Con queste ed altre modifiche di cui oltre, il ddl è stato trasmesso al Senato l'11 marzo 2016 per l'esame della Commissione giustizia (Atto Senato n. 2284/S). Un'ondata di accesissime critiche anche da sedi istituzionali ed internazionali ha investito il testo. Tra queste vanno indicati il Consiglio superiore della Magistratura; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa. Anche a seguito di ciò sono stati presentati e discussi emendamenti in gran numero. Tuttavia nella seduta del 1° agosto 2017, il Governo ha informato la Commissione di aver deciso lo stralcio dalla delega di tutta la parte relativa alla giustizia minorile, vale a dire dell'intero art. 1 comma 1, lettera b, del disegno di legge, riservandosi di esaminare la riforma dei tribunali per i minorenni attraverso un *iter* autonomo.

17. *Il ddl 2284/S, più da vicino*

E' ormai evidente l'impossibilità che ciò avvenga entro questa Legislatura, assai prossima alla conclusione. Malgrado ciò, un cenno può essere fatto alle sue scelte più criticate e al tentativo di accogliere parte delle sollecitazioni e proposte provenienti da sedi qualificate. Schematicamente, dell'attuale tribunale per i minorenni non rimane neppure il nome. Viene soppresso, insieme all'ufficio del pubblico

ministero per i minorenni. Le competenze del tribunale minorile vengono attribuite in parte a sezioni specializzate circondariali per la persona la famiglia e i minori aventi sede presso i tribunali ordinari, ed in parte a una sezione specializzata distrettuale a cui viene devoluta la materia dell'adottabilità e l'intera competenza penale. Spetta al presidente del tribunale ordinario designare il presidente della sezione specializzata circondariale e di quella distrettuale. La sezione circondariale giudica senza la presenza di giudici onorari. La sezione distrettuale mantiene invece la stessa composizione odierna (due togati e due onorari). Le competenze del pubblico ministero minorile vengono attribuite alla procura presso il tribunale ordinario e, a livello distrettuale, a "gruppi specializzati" facenti capo ad un procuratore aggiunto nominato dal CSM.

La scomparsa del pubblico ministero minorile è l'aspetto che ha suscitato le critiche maggiori. In effetti dopo l'integrale entrata in vigore della l. 149/2001 che ha soppresso il potere del presidente del tribunale di iniziare d'ufficio il procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono ed ha attribuito al solo pm minorile il potere di chiederne l'apertura, l'ufficio del pm minorile è divenuto il perno e il motore della protezione dell'infanzia abbandonata. Altra scelta oggetto di numerose e motivate critiche è quella della perdita di autonomia del tribunale minorile. Esso viene ridotto a una delle tante sezioni del tribunale ordinario e quindi soggetto a scelte organizzative subordinate al funzionamento generale e ad una significativa perdita di identità e di rappresentanza esterna.

Tra le proposte di modifica più articolate va segnalato l'emendamento nr. 1.38, dove maggiore spazio viene dato ai principi di specializzazione e di esclusività delle funzioni ma si tiene fermo con un vincolo insuperabile l'assorbimento degli uffici minorili in quelli ordinari. Ed è a questo punto che il governo ha fatto sapere di non voler coltivare ulteriormente la doppia delega del ddl 2284/s, preferendo esaminare la riforma dei tribunali minorili attraverso un iter autonomo.

18. E adesso ?

Adesso, il cantiere è fermo e i lavori sono sospesi. Non è un fatto inconsueto nel nostro Paese, quando si tratta di opere pubbliche. Ma è facile prevedere che nella prossima Legislatura le forze trasversali che hanno spinto per l'approvazione del ddl 2284/S riprenderanno ad agire con maggior vigore. C'è da sperare che quell'"iter autonomo" troppo tardivamente deciso dal Guardasigilli Orlando si realizzi, e che nel suo percorso si dia ascolto e voce non solo ai tecnici del diritto ma anche - e con pari dignità e pari attenzione - agli esperti dell'età evolutiva, come è stato fatto con la legge delega 16/2/1987 n.81 che ha dato origine al

processo penale a carico di imputati minorenni. In caso contrario, spetterà all'Italia il triste primato di aver negato ai cittadini di minore età il loro giudice specializzato, diversamente da quanto già fatto e da quanto progettato dal governo nell' art. 1 del ddl 2284/S per il mercato e per le imprese.